



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO

Via San Francesco n. 9 - 03016 - Guarcino - Tel/Fax 0775/46256

C.F. 80005100609 - codice min. istituto FRIC80400C - indirizzo e mail: fric80400c@istruzione.it pec fric80400c@pec.istruzione.it

sito web: www.icguarcino.gov.it

Prot n. 3416 / VII.9

Guarcino, 25/10/2019

Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
AI DSGA
LORO SEDI
ATTI/Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli art. 2047 e 2048 del Codice Civile;

VISTO gli art. 2043 e 2051 del Codice Civile;

VISTO il CCNL 2006/2009 e 2016/2018 – Comparto Scuola;

VISTO il D. Lgs. n°81/2008;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

DISPONE

le seguenti “misure organizzative per l'accoglienza, la vigilanza e la sorveglianza degli alunni”.

PREMESSA

La materia che attiene alla sorveglianza ed alla custodia degli alunni all'interno dell'Istituzione scolastica (edifici e relative pertinenze esterne) risulta complessa e delicata, pertanto si rende necessario impartire disposizioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti e per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli allievi.

- PROFILO EDUCATIVO

La tutela della sicurezza e la cura dell'incolumità degli alunni è dovere morale, prima che legale, di tutti coloro che operano all'interno della scuola, a prescindere dal profilo di appartenenza e dalle mansioni. Questa attenzione è legata al valore della persona *in educando* che viene affidata, ed alla consapevolezza che un ambiente sano e sicuro è garanzia per l'esercizio di una serena ed efficace azione educativa da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti, ATA, Dirigente.

Il genitore che affida il proprio figlio all'Istituzione scolastica all'atto dell'iscrizione, ha il diritto di ricevere ogni fondamentale assicurazione circa la condizione di sicurezza e di incolumità in cui si sviluppa l'esperienza scolastica del bambino.

- PROFILO GIURIDICO

Le fonti normative sono molteplici: è però fondamentale richiamare quantomeno gli artt. **2047 e 2048 del Codice Civile**, l'art. 61 della Legge n. 312 del 1980, **l'art. 29 comma 5 del CCNL 2007**, la tabella A annessa allo stesso. La responsabilità primaria nella sorveglianza degli alunni all'interno dei locali scolastici ricade sul corpo docente. Ogni insegnante deve saper valutare, nella molteplicità delle situazioni che si verificano nella quotidiana attività scolastica, attraverso quali comportamenti si è in linea con i propri compiti e si rispettano sia gli obblighi di legge che i doveri contrattuali. In tutte le situazioni nelle quali l'alunno si sottrae alla vigilanza dell'insegnante entra in campo la responsabilità del collaboratore scolastico che, parimenti, risponde del proprio operato in virtù delle norme sopra richiamate.

L'art. 2048 del c. c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Di conseguenza l'insegnante può liberarsi dalla responsabilità **soltanto** se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo fortuito, imprevedibile, repentino ed improvviso: deve essere circostanza inserita in un'attività ben organizzata, ben prevenuta ma, soprattutto, ben diretta.

L'art. 2047 c.c., disciplinando la responsabilità per i fatti commessi da minori, statuisce che: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."

Il docente può comprovare di non aver potuto impedire il fatto, soltanto se ha provveduto ad una corretta organizzazione dei tempi, dei luoghi e dei modi dello svolgimento delle attività didattiche, ma anche dell'accurata e completa ricostruzione di quanto avvenuto.

In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

Per tutti, docenti ed ATA, vale il principio di una condotta che si può configurare *omissiva colposa* qualora abbia ignorato l'obbligo di mettere in atto ogni gesto utile ad impedire l'eventuale danno ingiusto sofferto dall'alunno.

È bene comunque ricordare che, nell'ipotesi di contestazione per *culpa in vigilando*, il personale statale non risponde più personalmente verso terzi, ma l'Amministrazione si surroga al dipendente per responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, salvo successiva rivalsa dello Stato in caso di dolo o colpa grave.

- PROFILO ORGANIZZATIVO

Tutto il personale è responsabile della vigilanza degli studenti. La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, va espletata senza soluzione di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico.

Si riepilogano di seguito misure e comportamenti da adottare nello svolgimento delle attività educativo-didattiche.

TITOLO I

Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni

Punto 1- Dirigente scolastico: La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

Punto 2 – Docenti (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”; art. 2047 c.c. “... **in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto**”; art. 2048 c.c. “**i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...)** Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.

Punto 3 - Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei “precettori”.

Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico “... compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ...” (Tabella A CCNL 2006/2009.)

Titolo II – NORME GENERALI

Misure organizzative adottate per la vigilanza degli alunni durante i diversi momenti della vita scolastica: disposizioni coordinate per alunni, genitori e personale della scuola

✓ **VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano (nel caso di rientri pomeridiani per attività progettuali), si dispone all'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico per prestare la dovuta vigilanza sugli alunni;
2. I collaboratori, essendo n.1 unità per ogni plesso scolastico, non potranno assicurare la vigilanza degli alunni nei cortili dei plessi. Pertanto sarà cura dei genitori o di chi ne fa le veci, vigilare sugli stessi, prima dell'inizio delle lezioni o dopo il termine delle lezioni;
3. Sarà cura di tutto il personale della scuola (docente e ATA) richiamare i genitori all'obbligo di vigilanza dei loro figli durante la sosta nel cortile, che comunque deve essere ridotta al tempo strettamente necessario per l'ingresso e l'uscita degli alunni;
4. In caso di necessità sarà lo stesso personale docente e ATA che dovrà intervenire per prevenire qualsiasi situazione pericolosa verificata nei cortili dei plessi (giochi liberi di alunni non adeguatamente vigilati);
5. Ai docenti della prima ora è affidato il compito **di accogliere gli alunni in classe** e vigilare sul loro ingresso. Sono tenuti per questo a trovarsi in **classe cinque minuti prima delle lezioni** o, in relazione all'età degli studenti, ad accoglierli all'ingresso stabilito per ciascuna classe;
6. Per la scuola dell'infanzia, i docenti di norma attendono i genitori in sezione;

7. Per la scuola primaria l'accoglienza degli alunni viene fatta nell'atrio della scuola vicino alle postazioni annualmente assegnate alla classe;
8. Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso della scuola di ciascun plesso al suono della campana; a tale segnale dovranno recarsi in classe ordinatamente accompagnati dal docente per gli alunni della scuola primaria; gli alunni della scuola secondaria di 1° grado troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli in classe;
9. I docenti delle ore successive devono prendere in consegna gli alunni nelle aule di competenza;
10. Gli alunni che giungeranno a scuola con un ritardo superiore ai 5 minuti verranno ammessi in classe, ma con obbligo di giustificazione da parte dei genitori il giorno successivo;
11. Gli alunni della scuola secondaria di I grado devono essere muniti di libretto delle giustificazioni vidimato dall'Istituzione Scolastica;
12. Ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro online. Una frequenza di ritardi superiore a tre dovrà essere segnalata dal coordinatore o dall'insegnante prevalente al Dirigente per tramite del Collaboratore;
13. Ai genitori non è consentito l'ingresso alle classi al fine di consentire il regolare inizio delle lezioni; ogni richiesta e comunicazione va effettuata attraverso il collaboratore scolastico, fiduciario di plesso e/o al docente interessato.

✓ **ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DELL'ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI**

1. I docenti autorizzeranno l'uscita degli scolari per l'utilizzo dei servizi igienici 1 alunno per volta. In mancanza di collaboratore scolastico al piano, anche durante la ricreazione, il docente potrà mandare in bagno 1 alunno alla volta solo se avrà la possibilità di assicurare la vigilanza posizionandosi sulla porta.

✓ **VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHI**

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici del piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti;
2. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva;
3. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane (o pomeridiane) o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio;
4. Il cambio di classe tra docenti deve avvenire velocemente e se ci sono contrattempi si deve chiedere l'aiuto dei collaboratori scolastici;
5. Il docente che non ha precedente impegno deve trovarsi prima del suono della campanella fuori dell'aula in cui presta servizio. Il docente che non ha successivo impegno, per allontanarsi deve aspettare in classe il docente che lo sostituisce e non può lasciare la classe da sola;
6. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti;
7. Se il docente **per motivi urgenti** deve momentaneamente assentarsi dalla classe deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico a cui affida la sorveglianza. In mancanza della disponibilità di quest'ultimo, perché impegnato in altra mansione, il docente permane in classe in attesa del collaboratore. In caso di assenza del collaboratore al piano non sostituibile ai sensi della normativa vigente, il docente che ha urgente ed indifferibile necessità di allontanamento dalla classe, concorderà la sua assenza col il docente della classe attigua, che nel caso sospenderà l'attività didattica e si posizionerà in modo da vigilare le due classi ma solo per brevissimo tempo. Gli alunni si spostano da un'aula all'altra, e nell'area scolastica

sempre accompagnati dagli insegnanti, o dai collaboratori scolastici, con educazione e in silenzio, rispettando la presenza e le lezioni altrui;

8. È vietato correre per i corridoi: i collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni rispettino tale divieto.

✓ **VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

1. In tutte le sedi le classi effettueranno un intervallo, identificato dal suono della campanella, che ha diversa durata a seconda dell'ordine di scuola;

2. I collaboratori scolastici svolgono adeguata azione di vigilanza durante l'intervallo nei corridoi e in prossimità dei servizi igienici. Al termine della ricreazione, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti;

3. Durante l'intervallo, che si svolgerà all'interno dell'aula, il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni, anche con riferimento all'uso dei servizi igienici, in maniera da evitare danni a persone e cose; sono quindi da proibire giochi potenzialmente pericolosi e corse;

4. Gli insegnanti concorderanno regole per l'uso sicuro dei giochi presenti nei cortili delle scuole dell'infanzia nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare in materia di sicurezza;

5. La vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo all'interno dell'aula per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa;

6. Per la scuola primaria la vigilanza viene effettuata da docenti della terza ora. Pertanto, al suono della campanella, i docenti effettueranno rapidamente il cambio di classe in modo da predisporre una opportuna sorveglianza sin dall'inizio della ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio;

7. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano che verrà predisposto dal fiduciario di plesso;

8. Nel caso di ricreazione svolta nel cortile della scuola è compito dei docenti effettuare un sopralluogo preliminare per verificare la mancanza di fonti di pericolo (buche del terreno coperte da foglie, radici sporgenti, qualsiasi altra anomalia possa essere causa di infortuni) e vigilare attentamente affinché le strutture presenti vengano utilizzate adeguatamente (es. evitare che passamani di scale vengano utilizzati come sedili ecc.).

✓ **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

1. L'obbligo di vigilanza permane anche dopo il termine dell'orario e ciò almeno fino a quando alla custodia dell'amministrazione non si "sostituiscano" quella effettiva o potenziale dei genitori. Si ricorda a tal proposito che l'art 591 del Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni (salvo le ipotesi aggravate previste dal terzo comma dello stesso articolo- punizione con reclusione da tre a otto anni in caso di morte) chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente, del corpo di vecchiaia o per altre cause, di provvedere a sé stessa, della quale abbia la custodia o debba averne cura. Si precisa che la rigorosa giurisprudenza formatasi sul punto ha ritenuto che per il minore di anni quattordici l'incapacità di provvedere a sé stesso è presunta in modo assoluto dalla legge. Pertanto l'obbligo di vigilanza e custodia permane quindi dopo il termine dell'orario "senza che possano costituire esimenti dalla responsabilità dell'istituto (e del suo incaricato) le eventuali disposizioni lasciate dai genitori. Pertanto, in sintesi:

- a. Il bene giuridico prioritariamente tutelato dall'ordinamento è l'incolumità del soggetto minore;
- b. La potestà genitoriale in materia non è né libera né assoluta, ma è funzionalmente preordinata alla salvaguardia di tale incolumità, considerata dall'ordinamento come indisponibile;
- c. L'obbligo di sorveglianza della scuola, accessorio al ruolo formativo del minore, è anch'esso preordinato alla tutela dell'incolumità del minore;

2. Alla luce di quanto esposto, non potranno essere accolte dalla scuola domande generiche di autorizzazione al rientro autonomo da scuola. I genitori dovranno formulare una apposita richiesta scritta di autorizzazione d'uscita del minore senza accompagnatori, su modulistica reperibile in segreteria. Tale richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della scuola circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento. La discrezionalità valutativa della scuola sarà effettuata con riferimento a fattori individuali e a quelli ambientali;
3. L'uscita degli alunni avviene per piani e sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico. Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
4. Al termine delle lezioni gli alunni, accompagnati dall'insegnante che si posizionerà davanti alla scolaresca, usciranno dalle rispettive classi in modo ordinato secondo l'ordine previsto dalle norme di sicurezza e illustrate da apposita cartellonistica affissa nei corridoi di ogni piano e si recheranno all'uscita senza correre. Le situazioni atipiche di comportamento vanno presentate ai genitori e, in caso di persistenza, vanno segnalate al dirigente per quanto di competenza. Per ovvi motivi di sicurezza, è vietato far sostare gli alunni per i corridoi o per le scale prima del suono delle campane di uscita;
5. I genitori attenderanno la riconsegna dei propri figli al di fuori dell'edificio scolastico, e faranno in modo di non affollarsi agli ingressi per non ostacolare il regolare deflusso delle classi, anche in caso di pioggia;
6. Per la scuola dell'infanzia, le insegnanti attendono i genitori in sezione;
7. Gli alunni che devono utilizzare il pulmino (scuola dell'infanzia e primaria) saranno accompagnati dai docenti incaricati fino ai cancelli ed al punto di parcheggio del mezzo;
8. I collaboratori scolastici addetti ad accompagnare gli alunni allo scuolabus faranno uscire gli alunni dal cortile solo a scuolabus fermo vigilando che tutti siano saliti sul mezzo di trasporto prima di rientrare nell'edificio scolastico;
9. Le famiglie sono obbligate a prelevare in orario gli alunni all'uscita dalla scuola; per qualsiasi impedimento chi ritira il minore deve essere provvisto della delega del genitore;
10. In caso di ritardo connesso a cause di forza maggiore, il genitore dà immediata comunicazione alla scuola della natura e durata del ritardo. Il fiduciario di sede dà disposizioni per la custodia dello studente e ne dà informativa al Dirigente quando se ne rilevi a suo giudizio la necessità;
11. Il corpo docenti è tenuto a registrare ogni ritardo e a segnalare ritardi ripetuti e non idoneamente motivati o segnalati al fiduciario di plesso. In detti casi si provvederà a convocare i genitori;
12. L'uscita anticipata è consentita solo per gravi motivi e necessità: in tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata, dovranno chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta e rinvenibile presso il collaboratore scolastico posto all'ingresso della scuola. Il modulo controfirmato dall'insegnante della classe, andrà conservato accuratamente a scuola;
13. Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, solo se prelevati da familiari e/o autorizzati dagli stessi e previa sottoscrizione del modulo appositamente predisposto dalla segreteria;
14. Nel caso di ritardo non autorizzato nel ritiro dell'alunno da parte del genitore oltre l'orario scolastico, il minore resta affidato al docente per brevi periodi fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente. Per periodi più lunghi il minore è affidato al collaboratore scolastico in servizio;
15. Per facilitare la ricerca dei genitori o di parenti, i sigg. Docenti conserveranno agli atti un elenco degli alunni con indicato, oltre all'indirizzo e al telefono dei genitori, anche quello di altri parenti a cui ricorrere in caso di necessità. Copia del suddetto elenco deve essere consegnato anche in segreteria;
16. In caso di necessità si contatta la forza pubblica. Ripetuti ritardi nel ritiro dell'alunno vanno segnalati al dirigente scolastico;
17. La permanenza a scuola degli alunni prima dell'arrivo degli insegnanti e dopo l'uscita degli stessi viene autorizzata dal dirigente scolastico sulla base della richiesta motivata dei genitori sull'apposito modulo e previa valutazione della possibilità di vigilanza da parte dei collaboratori scolastici e/o di personale esterno.

✓ **VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o eventualmente dall'educatore comunale o dall'obiettore

(assegnato dal Comune) o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

✓ **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA (O SPAZI ESTERNI) FUORI SEDE E VICEVERSA.**

1. La normativa vigente sancisce che è impossibile applicare il codice della strada, quindi rendere operativi i divieti di sosta e transito e multarne i trasgressori, quando la “circolazione” delle vetture avviene in un cortile privato, per legge di pertinenza di una scuola statale. Pertanto le eventuali responsabilità civili e penali derivanti dall’uso del cortile sono in capo alla DIREZIONE. Considerato che il cortile è anche transito pedonale degli alunni che in ore scolastiche, per motivi personali e di salute, lo attraversano e non essendoci una separazione muraria a delimitare l’area pedonale e l’area di transito delle auto, se ne dispone il divieto all’uso ad eccezione del personale ATA della segreteria, per motivi di servizio, ai possessori di contrassegno invalidi e agli automezzi trasporto alunni. I fruitori del cortile si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall’uso dell’automezzo in cortile. Il DSGA ha il compito, in merito, di vigilare sull’osservanza della seguente direttiva;
2. Durante il tragitto scuola – palestra (spazi esterni) fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica, coadiuvato eventualmente, nell’accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico, ma solo in casi preventivamente concordati con la presidenza;

✓ **VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.**

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito secondo quanto previsto dai regolamenti di istituto attualmente vigenti;
2. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Per casi particolarmente gravi, il dirigente può predisporre la presenza di un accompagnatore in più o eventualmente concordare la possibile presenza di uno dei genitori. In casi di particolari necessità, può essere designato anche un collaboratore scolastico, previo parere del D.S.G.A e autorizzazione del dirigente scolastico;
3. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni;
4. qualora uno dei docenti accompagnatori sia messo a conoscenza di comportamenti o azioni illecite o illegali (es. furto, rapina, ecc.) nei confronti dei partecipanti al viaggio d’istruzione, dovrà immediatamente sporgere denuncia presso le autorità di polizia locale e successivamente avvisare la scuola di quanto accaduto;
5. si sottolinea che la vigilanza sugli allievi va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento disciplinare e morale degli allievi, i quali sono tenuti a:
 - a. seguire le istruzioni degli accompagnatori;
 - b. partecipare alle attività previste dal programma del viaggio senza arbitrariamente allontanarsi dal gruppo;
 - c. non recare danni agli arredi delle strutture ospitanti;
 - d. non arrecare disturbo nelle ore notturne;
 - e. non fare uso di bevande alcoliche e in generale attenersi alla legislazione dei Paesi ospitanti: in merito, nella fase preparatoria del viaggio, saranno i docenti accompagnatori a sensibilizzare gli allievi sul fatto che la buona riuscita del viaggio o stage è strettamente legata al rispetto delle norme disciplinari indicate.
6. I docenti presteranno adeguata cura al momento della concreta fruizione di vettori e di strutture alberghiere, onde evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità;
7. nell’ipotesi di soggiorno in strutture alberghiere è fatto obbligo rilevare, con un accesso alle camere stesse, i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento;

- richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità, ovvero, in relazione alla capacità di discernimento del singolo/a ragazzo/a ivi ospitato/a, impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose,
- tramite l'organizzatore, ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, rientro anticipato.

8. Nel caso di passeggiate, esplorazioni, ricognizioni di ambiente da effettuarsi a piedi nei dintorni della scuola o nel territorio circostante, i docenti, ai fini della predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca, terranno conto del numero e dell'età dei propri alunni, del loro abituale comportamento autonomo, delle caratteristiche del percorso da effettuare e dell'ambiente meta dell'escursione, dei pericoli o delle difficoltà prevedibili o probabili, delle condizioni meteorologiche nonché della tipologia delle attività didattiche programmate. È necessario portare sempre con sé il pacchetto di medicazione per interventi di primo soccorso. Anche per le brevi uscite a piedi dovrà essere acquisita l'autorizzazione dei genitori ed informato il Dirigente Scolastico.

✓ **VIGILANZA IN CASO DI INFORTUNIO**

1. In caso di infortunio al personale ed alunni, anche se lieve, il personale farà pervenire immediatamente in segreteria e all'attenzione del Dirigente Scolastico **una dettagliata** relazione utilizzando gli specifici modelli per personale e alunni, contenente la descrizione della successione dei fatti, le indicazioni circa le persone coinvolte, eventuali testimoni, la presenza dell'insegnante e ogni altro elemento significativo; allegano la documentazione in possesso e/o acquisita;
2. Gli insegnanti informeranno immediatamente ed in ogni caso i genitori dell'alunno coinvolto, invitandoli a far pervenire in Segreteria l'eventuale certificazione medica, qualora prodotta. Per dettagli operativi si prega di fare riferimento alle disposizioni emanate in modo specifico;
3. Gli insegnanti sono invitati a procurarsi e tenere a disposizione per ogni evenienza, vicino al telefono e su apposito cartello, i numeri di telefono delle istituzioni pubbliche e/o private (Pronto Soccorso, Carabinieri, Ospedale, Assistenza Pubblica, Vigili del Fuoco, Ufficio Igiene, ecc.) e in aula (nel rispetto della privacy) i numeri di telefono dei genitori, del pediatra e/o del medico di famiglia per ogni bambino;

✓ **VIGILANZA SULLE ASSENZE ALUNNI**

1. Gli insegnanti vigileranno sulle assenze degli alunni. Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate dai genitori. Gli insegnanti registrano le assenze orarie e giornalieri degli alunni sul registro online o di classe/sezione e, alla fine di ogni quadrimestre, sul modulo appositamente predisposti per la scuola secondaria, primaria e per la scuola dell'infanzia per il relativo monitoraggio;
2. Gli insegnanti segnalano in forma scritta al dirigente le assenze prolungate o anomale e le ripetute assenze orarie;
3. Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse superano i cinque giorni;

✓ **VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE DOCENTE**

1. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualsiasi motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla sorveglianza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione;
2. In mancanza del supplente, gli insegnanti sono autorizzati ad accorpare le classi e/o a distribuire gli alunni nelle classi nel miglior modo possibile coadiuvati dai collaboratori scolastici;
3. Tutti i docenti accoglieranno gli alunni affidati in occasione della suddivisione della classe per assenza del docente e segneranno sul registro di classe o su apposito modulo la loro presenza; si sottolinea che saranno responsabili dei medesimi.

✓ **VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO**

1. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).
2. I genitori sono tenuti a verificare personalmente la presenza dei docenti e del personale che possa garantire la vigilanza, poiché la libertà di sciopero prevede che sia possibile aderire allo sciopero anche il giorno stesso.
3. Se si rende necessario suddividere gli alunni presenti, i docenti che li accolgono, annotano su apposito modulo il numero o il nome degli alunni raccolti e la durata temporale della loro presenza

**Titolo III – PARTICOLARI MISURE ORGANIZZATIVE
per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza
compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici**

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici assegnati alla sede o in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sottoriportati:

a) All'ingresso al mattino

L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno **all'area di pertinenza della scuola dall'accesso al portone o al cancello** (in presenza di aree scolastiche esterne recintate) **fino all'ingresso in aula segnalato dalla prima campana (5' prima dell'inizio delle lezioni).**

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, *[o al termine della fascia oraria di accoglienza per gli alunni dell'infanzia, prevista dalle ore 8 alle ore 9,30]* **i portoni vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.**

Durante il corso dell'attività didattica, dalle ore 8.00 o 8.05 a seconda dei plessi fino al termine delle lezioni, non è consentito ai genitori consegnare ai Collaboratori Scolastici, impegnati in altre mansioni, materiale didattico o quant'altro, **né transitare senza autorizzazione nei locali scolastici. Solo in caso di particolare urgenza e gravità** i genitori sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso, e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone.

Quando il collaboratore si assenta dalla postazione di vigilanza dell'ingresso perché impegnato in altri servizi, **il portone d'ingresso dovrà essere chiuso per ovvi motivi di sicurezza;** i genitori potranno segnalare la loro presenza suonando il campanello ed attendendo che venga loro aperto.

I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere nelle aule scolastiche.

I genitori che prelevano i propri figli anticipatamente per vari motivi (malattia, visite mediche, terapie, attività alternative ecc.) compilano il permesso di uscita anticipata e attendono il figlio all'ingresso senza accedere alle classi.

b) Durante le lezioni

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).

Si richiamano di seguito alcuni momenti più delicati che richiedono particolare attenzione alla sorveglianza degli alunni:

- Relativamente cambio dell'ora i collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria dell'assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.
- Relativamente alle classi scoperte collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il

piano; inoltre collaboreranno nella organizzazione dei gruppi in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza.

- Relativamente alla pausa di ricreazione la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi). L'intervallo, inteso come momento ricreativo e di distensione, si svolge in classe. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.
- I collaboratori presteranno particolare attenzione ai movimenti nei corridoi e segnaleranno eventuali problematiche disciplinari ai docenti delle classi rispettive e difficoltà organizzative all'Ufficio di dirigenza (la segnalazione all'Ufficio va effettuata per iscritto direttamente o tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione).
- Per i piani in cui non è assicurata la presenza del collaboratore, l'insegnante stando sulla porta vigila sull'allontanamento dell'alunno/a dalla classe e del suo rientro.

c) Al termine delle lezioni

La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto.

La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo superiore a 10 minuti dei genitori o delegati al ritiro, gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente responsabile in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il collaboratore scolastico ne darà comunicazione allo scrivente Ufficio.

Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.

Per la scuola primaria: al termine delle lezioni, i genitori con più di un figlio attendono all'ingresso previsto quello di età inferiore; l'insegnante dei figli di età maggiore, dopo aver affidato ai genitori gli alunni della classe, avrà cura di portare il fratello maggiore all'ingresso di quello di età inferiore e consegnarlo all'adulto.

Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia.

a) Ingresso al mattino

I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (accoglienza degli alunni in aula o nell'atrio) fino alla loro riconsegna ai genitori, alle persone adulte delegate, ai responsabili del trasporto scolastico.

Il suono della prima campana perciò segnala l'ingresso degli alunni, mentre gli insegnanti sono già in aula o nell'atrio.

b) Inizio lezioni-classi scoperte

In caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria, i docenti responsabili di sede provvederanno:

❖ in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza-sorveglianza ricorrendo ai docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe scoperta, all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa del docente a disposizione o del supplente (ripartiti secondo i criteri comunicati in Ufficio);

❖ nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza di più docenti o per l'impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) dopo aver comunque coinvolto i collaboratori scolastici addetti al piano, si fa riferimento a docenti in compresenza, all'eventuale docente nella cui classe è presente il docente di sostegno, solo successivamente è possibile ricorre alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi.

❖ In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve e per necessità fisiologiche o per ragioni di salute improvvise va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, caffè, fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori ecc.) non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).

❖ Le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente collaboratore/ responsabile di sede.

c) Durante le lezioni-cambio dell'ora - del turno

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, **sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente.**

d) Durante le lezioni - pausa di ricreazione.

La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata dai collaboratori scolastici nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi). Per la scuola primaria l'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole sotto la diretta responsabilità dei docenti della classe (nei casi in cui sono presenti spazi recintati e sicuri) e nell'aula.

I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose

L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Durante l'intervallo e soprattutto in caso di assenza del collaboratore al piano, i docenti sono tenuti a rimanere sulla porta delle classi controllando anche il corridoio antistante.

In caso di assenza al piano del collaboratore scolastico al momento della ricreazione, i docenti sosterranno sulla soglia della classe e vigileranno sul regolare flusso di alunni nei corridoi per l'accesso ai servizi igienici.

In mancanza di collaboratore scolastico al piano, anche durante la ricreazione, sarà consentito mandare in bagno 1 alunno alla volta.

e) Durante le lezioni- temporanea assenza del collaboratore scolastico.

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione).

In caso di assenza di un collaboratore, questo Ufficio ricorrerà necessariamente a personale supplente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto in via generale per tutte le sedi, come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, in **caso di assenze del collaboratore, va limitata l'uscita degli alunni per fruire dei servizi ad 1 solo alunno alla volta per classe**, soprattutto nella prima ora, ed i docenti sosterranno sulla soglia della classe per vigilare sul corridoio fino al rientro dell'alunno.

È necessario **evitare l'uscita nell'ora successiva alla ricreazione**, per consentire la pulizia dei servizi. Sono fatte salve le situazioni di urgenza eccezionali.

Infine, evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali), i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

f) Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza.

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:

❖ ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;

❖ a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo la procedura regolamentata.

g) Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e **facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo dovranno garantire:**

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale **ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie** per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado il coinvolgimento dei ragazzi. **È fatto obbligo di verbalizzare** i colloqui e l'indicazione degli impegni assunti. Ad esempio il ricorso al patto di impegno sottoscritto dai genitori e dal ragazzo (scuola media) potrebbe essere una modalità.
- In caso accada qualche episodio di particolare gravità, esso va segnalato immediatamente al Dirigente Scolastico (o ai suoi collaboratori) per **concordare le modalità di convocazione delle famiglie degli alunni interessati.**

I docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate.

Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione ecc.

h) Durante le lezioni- gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria e secondo le disposizioni già impartite.

Nel caso in cui la classe o sezione sia stato affidato dal docente al collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Attivare immediatamente la procedura di pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune di residenza della scuola) e adottare le misure di primo soccorso necessarie. Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato.

È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

i) Al termine delle lezioni

I docenti collaboratori/coordinatori di sede provvederanno ad elaborare e a consegnare alla Scrivente i piani di uscita (indicando l'ordine delle classi – sezioni) nei quali indicheranno:

- l'ordine di uscita delle classi e delle sezioni, sulla base della necessità di garantire lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di portoni;
- i nominativi dei docenti che accompagneranno gli alunni fino all'area di pertinenza della scuola portone e, ove presente, cancello.

Titolo V- Norme finali

1. **È fatto assoluto divieto di far uscire gli alunni dall'aula per castigo**, poiché – a parte le evidenti ragioni di ordine educativo – se dovesse accadere loro qualche incidente, il docente verrebbe accusato di mancata custodia del minore a lui affidato;
2. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tali disposizioni su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.
3. La necessità di richiamare a tutti le misure organizzative adottate negli anni risponde all'esigenza di **informare il personale nuovo arrivato e di ricordare a tutti compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello organizzativo adottato a tutela di tutti, adulti e minori**.
4. Il Piano di Sorveglianza potrà essere oggetto di modifiche e migliorie anche ad A.S. iniziato sulla base delle osservazioni pertinenti promosse da tutto il personale e da tutti gli attori interessati. Qualsiasi modifica al presente Piano di Sorveglianza deve comportare una revisione successiva che indichi sia la data di aggiornamento sia le modifiche apportate nella revisione. La variazione del Piano di Sorveglianza potrà avvenire anche, a discrezione del Dirigente Scolastico sentiti i soggetti interessati, sulla base di progetti formativi portati a termine dai singoli Docenti con il supporto degli alunni sull'argomento legato alla sorveglianza.
5. Copie della presente saranno inviate all'indirizzo email di istituto per la firma di presa visione da parte di tutto il personale in servizio, con le nuove modalità già comunicate.
6. Il presente Piano di Sorveglianza, dal momento dell'approvazione, va adottato da tutto il personale dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gaita Reali